

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 20

OGGETTO: Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Seduta del 25 febbraio 2026

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto il comma 11 dell'articolo 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in tema di pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, che assegna agli stessi Enti e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la titolarità a concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, rispettivamente in ventiquattro e trentasei mensilità;

Visto l'articolo 116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disciplinato la possibilità per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di autorizzare il prolungamento della durata della rateazione fino a sessanta mesi;

Visto il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa", di cui alla determinazione presidenziale n. 229 del 14 dicembre 2012, successivamente modificato con determinazione presidenziale n. 113 del 9 maggio 2013;

Visto l'articolo 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato "Dilazione del pagamento dei debiti contributivi" che ha inserito, dopo il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, sopra citato il comma 11-bis, il quale dispone che, *"a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi"*;

Visto il comma 2 del predetto articolo 23, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000 sopra citato, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Visto il decreto recante *"Dilazione del pagamento dei debiti contributivi"*, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato il 24 ottobre 2025 in attuazione dell'art. 23, comma 1, della legge 13 dicembre 2024, n. 203;

Considerata l'esigenza, sottesa all'intervento normativo, di semplificazione del procedimento, riservando esclusivamente a INPS e a INAIL la titolarità alla concessione del pagamento dilazionato fino al numero massimo di sessanta rate con effetti a vantaggio del richiedente e dei medesimi Istituti, i quali possono beneficiare di una riduzione dei costi amministrativi di gestione nonché di una maggiore celerità nell'introito dei debiti contributivi;

Preso atto, pertanto, della necessità di adottare un nuovo regolamento che disciplini i requisiti, i criteri e le modalità del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge dovuti all'Istituto, in conformità alle nuove disposizioni normative introdotte;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare il *"Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge"*, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione è trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge

Art.1

Pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge

1. Il pagamento dilazionato dei debiti per contributi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, ivi compresi quelli in gestione presso gli uffici legali dell'Istituto, può essere consentito fino al numero massimo di sessanta rate mensili nei seguenti casi:
 - a) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro per un massimo di 36 rate mensili;
 - b) dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili.
2. Il perdurare della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o il reiterarsi delle situazioni contingenti ed eccezionali dichiarate dal contribuente, in presenza di un piano di dilazione in corso, consente all'Istituto di concedere una seconda dilazione ai sensi dell'art. 4.

Art. 2

Potere decisionale

1. La decisione sulle domande di dilazione di cui all'art. 1, che deve contenere la valutazione dell'efficacia dello strumento finalizzato ad agevolare il recupero dei crediti dell'INPS, è demandata alla competenza dei Direttori provinciali/Filiale metropolitana/Filiale provinciale o dei Direttori regionali/di coordinamento metropolitano secondo la seguente articolazione:
 - a) i Direttori provinciali/Filiale metropolitana/Filiale provinciale hanno il potere di:
 - accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all'importo di euro 500.000;
 - disporre con provvedimento l'annullamento o la revoca delle dilazioni;
 - b) i Direttori regionali e di coordinamento metropolitano dell'Istituto hanno il potere di:
 - accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a euro 500.000.
2. Nel caso di partite debitorie fino a euro 500.000 rientranti nella competenza di più sedi, anche se ubicate in regioni diverse, il potere decisionale è attribuito al Direttore provinciale/Filiale metropolitana/Filiale provinciale che ha in gestione il credito di importo maggiore e al Direttore regionale/di coordinamento metropolitano se l'importo del debito supera euro 500.000.

3. Al Direttore Centrale Entrate è demandata la funzione di monitoraggio e verifica della puntuale e uniforme applicazione da parte delle strutture territoriali della normativa in materia di dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge in fase amministrativa.
4. Le sopra specificate competenze decisionali e di monitoraggio si estendono alle richieste di riduzione delle sanzioni civili in applicazione della disciplina di cui all'articolo 116, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3

Debiti oggetto della dilazione

1. La dilazione può essere concessa per regolarizzare tutte le esposizioni debitorie accertate alla data di presentazione della domanda e derivanti da:
 - a) mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388) anche se comprese in un *piano di rientro* di cui all'art. 11 non ancora concluso alla data di presentazione della domanda di dilazione;
 - b) mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero, o rilevati con atti notificati d'ufficio ovvero a seguito di verifiche ispettive (articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
 - c) comunicazioni di compliance notificate al contribuente;
 - d) comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS.
2. La dilazione include, ove previste, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
3. Ai fini della concessione della dilazione il contribuente deve dichiarare di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente.
4. La dilazione può essere altresì concessa, nel rispetto degli importi e del numero di rate di cui all'art. 1 lettere a) e b), se il contribuente dichiara che le esposizioni debitorie derivano da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono anche sulla determinazione della misura degli obblighi contributivi correnti, ovvero sono state rilevate dall'INPS a seguito di verifiche d'ufficio o ispettive. Tra le situazioni contingenti ed eccezionali possono rientrare gli adempimenti annuali o infrannuali previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro; i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione di aziende destinatarie di provvedimenti di concessione di integrazione salariale straordinaria e i casi di crisi che presentano particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; l'esecuzione di provvedimenti giudiziali; il mancato pagamento di crediti vantati nei confronti di soggetti pubblici e privati; il fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria.

Art.4

Seconda dilazione. Oggetto e condizioni

1. In presenza di un piano di dilazione in corso, il perdurare della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o il reiterarsi delle situazioni contingenti ed eccezionali dichiarate dal contribuente consente all'INPS di concedere una seconda dilazione, nel rispetto degli importi e del numero di rate di cui all'art. 1 lettere a) e b), per regolarizzare:
 - a) le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato, anche se maturate precedentemente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso;
 - b) la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso anche se sia stata oggetto di adempimento parziale mediante *piano di rientro* di cui all'art. 11 non ancora concluso alla data di presentazione della domanda di dilazione.
2. In questi casi il contribuente deve altresì dichiarare che la concessione della seconda dilazione favorisce il recupero delle proprie capacità a far fronte alle obbligazioni nei confronti dell'Istituto mediante il riequilibrio finanziario ed economico.
3. I contributi correnti omessi e le esposizioni debitorie accertate in data successiva alla concessione della seconda dilazione possono essere inseriti in una nuova dilazione solo una volta estinta anticipatamente una delle dilazioni in corso con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute.
4. La seconda dilazione non può essere concessa in presenza di provvedimenti di revoca di dilazione adottati dall'INPS nei sei mesi precedenti alla data della domanda.

Art. 5

Dilazione e procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

1. L'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la decadenza dalla dilazione o dalle dilazioni accordate e dal *piano di rientro* di cui all'art. 11 e i crediti residui restano compresi nella regolazione della singola procedura.
2. La dilazione di cui agli artt. 3 e 4 può essere concessa, per i periodi maturati successivamente al provvedimento di omologazione, in caso di:
 - a) accordi di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e s.m.i.), stipulati ai sensi dell'articolo 63 del medesimo Codice;
 - b) piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'articolo 64-bis del Codice, concluso ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 64-bis;
 - c) concordato preventivo di cui all'articolo 84 del Codice, con trattamento dei crediti contributivi ex articolo 88.
3. Tali procedure devono prevedere la continuità dell'impresa, fermo il regolare adempimento di quanto definito nell'accordo o nel concordato omologati.
4. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni e in caso di liquidazione giudiziale o

liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio dell'impresa di cui agli articoli 211 e 307 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la dilazione di cui agli artt. 3 e 4 può essere concessa per i debiti maturati nel corso della prosecuzione dell'esercizio.

5. Per la contribuzione corrente dovuta nel periodo intercorrente tra la data di apertura della procedura e il provvedimento di omologazione, il contribuente può avvalersi del *piano di rientro* di cui all'art. 11.

Art.6

Presentazione della domanda di dilazione

1. La domanda di dilazione deve essere presentata dal contribuente, anche per il tramite di un intermediario delegato, esclusivamente in via telematica accedendo al servizio disponibile sul portale dell'Istituto.
2. La domanda ha ad oggetto l'esposizione debitoria rilevata dalle banche dati dell'Istituto e consolidata all'esito delle attività di sistemazione effettuate dal contribuente e dalla sede INPS competente anteriormente al suo inoltro ovvero prima della conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 8. L'esposizione debitoria riporta le partite a debito maturate in tutte le Gestioni amministrate dall'INPS e gli eventuali versamenti non ancora contabilizzati, con l'indicazione della relativa data, che sono riconosciuti dall'Istituto ai fini della determinazione del debito da rateizzare.
3. Una domanda di dilazione riferita alle medesime partite a debito che avevano formato oggetto di una precedente domanda è ammissibile solo nel caso in cui, per carenza di uno dei requisiti, non sia stato emesso il piano di ammortamento.

Art.7

Dichiarazioni e impegni del debitore

1. Il debitore, oltre a dichiarare che le esposizioni debitorie derivano dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria o da situazioni contingenti ed eccezionali, come precisato agli artt. 3 e 4, deve:
 - a) riconoscere esplicitamente e incondizionatamente il credito dell'INPS per contributi e accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire su esistenza e azionabilità del credito stesso; gli eventuali crediti già oggetto di contestazione alla data della domanda, in sede amministrativa o giudiziaria, possono restare esclusi dalla dilazione;
 - b) riconoscere che la concessione della dilazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Istituto conserva le preferenze di legge (prededuzione e privilegio);
 - c) impegnarsi a versare, in unica soluzione, entro 30 giorni dall'intervenuta comunicazione della quadratura di ciascuna denuncia compresa nella dilazione accordata la differenza contributiva rispetto all'importo dei contributi indicato nell'estratto debitorio confermato dal richiedente stesso a conclusione delle operazioni di consolidamento dell'esposizione debitoria di cui al precedente art. 6;
 - d) prendere atto che il pagamento dilazionato delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori non produce

effetto sulla permanenza dell'obbligo, in capo all'INPS, di provvedere all'attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell'importo dell'omissione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

e) prendere atto che il pagamento dilazionato comporta l'applicazione degli interessi di dilazione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, come modificato dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996 n. 402;

f) prendere atto che, qualora ottenga, ai sensi dei commi 15 e 16 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l'Istituto provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto della dilazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa;

g) dichiarare di soddisfare, per ogni Gestione amministrata dall'INPS, nell'ordine, il debito per contributi e accessori di legge nei confronti dell'Istituto a partire dai periodi più remoti;

h) impegnarsi ad effettuare il versamento sia della prima delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento e delle successive rate mensili entro la data indicata nello stesso piano, sia dei contributi correnti mensili o periodici.

Art.8

Definizione della domanda. Termini per l'istruttoria e per il pagamento delle rate accordate

1. L'istruttoria della domanda di dilazione è compiuta dalla sede titolare del credito oggetto di dilazione. Nel caso di pluralità di sedi, l'istruttoria compete alla sede che ha in gestione il credito di importo maggiore che a tal fine agisce in coordinamento con le altre strutture coinvolte.
2. Il procedimento amministrativo di definizione della domanda, comprensivo del termine assegnato per il pagamento della prima delle rate accordate, deve concludersi non oltre il termine di 20 giorni di calendario dalla data di presentazione della domanda di dilazione.
3. La domanda di dilazione, al termine dell'istruttoria, viene definita con provvedimento motivato di accoglimento o di reiezione che è adottato, secondo quanto fissato all'art. 2, entro 10 giorni di calendario successivi alla data di presentazione della domanda di dilazione.
4. Il provvedimento di accoglimento non può essere adottato qualora, prima della conclusione del procedimento istruttorio, il versamento della contribuzione corrente che ha scadenza legale successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione non risulti effettuato dal contribuente in unica soluzione ovvero attraverso il *piano di rientro* di cui all'art. 11. In tal caso il contribuente potrà riproporre la domanda ai sensi dell'art. 6 con l'integrazione di tale omissione.
5. In caso di accoglimento, il provvedimento, unitamente al piano di ammortamento che ne costituisce parte integrante, si perfeziona con il pagamento da parte del contribuente della prima delle rate accordate per tutte le posizioni contributive riconducibili al proprio codice fiscale entro il termine di 10 giorni di calendario dalla data di emissione del piano di ammortamento. Tale termine è indicato nel medesimo piano di ammortamento.
6. Il mancato o parziale pagamento della prima rata entro il termine indicato nel piano di ammortamento comporta l'annullamento del provvedimento di accoglimento e gli importi oggetto della domanda possono essere richiesti al contribuente con avviso di addebito di cui

all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione.

7. Il provvedimento di accoglimento non si perfeziona qualora, alla data di scadenza della prima delle rate accordate, pur a fronte del versamento di quest'ultima, il contribuente non abbia effettuato il pagamento della contribuzione corrente con scadenza legale compresa tra la data di emissione del piano e quella di scadenza della prima rata in unica soluzione o non abbia presentato, alla stessa data, domanda di accesso ad una seconda dilazione ai sensi dell'art. 4. In tal caso il provvedimento deve essere annullato e gli importi oggetto della domanda possono essere richiesti al contribuente con avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione. Il mancato perfezionamento della seconda dilazione comporta la revoca della prima dilazione attivata venendo meno la condizione della correntezza contributiva per i periodi successivi alla data di presentazione della domanda.
8. Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile all'ultimo giorno di ciascuno dei mesi successivi alla scadenza della prima rata.
9. Resta ferma la facoltà del debitore di estinguere in ogni momento la dilazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo.
10. In caso di estinzione anticipata, sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento delle eventuali rate versate oltre il termine comunicato con il piano di ammortamento.

Art. 9

Determinazione del numero delle rate e modalità anche di pagamento

1. Il numero delle rate da accordare è determinato avuto riguardo alle previsioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1, sulla base della tipologia di soggetto contribuente, del valore dell'esposizione debitoria e della situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria ovvero al suo perdurare.
2. Il versamento mensile della singola rata è accettato a titolo di acconto sul debito dilazionato.
3. L'imputazione del versamento mensile di ciascuna delle rate accordate avviene, nell'ordine, ai contributi e alle sanzioni civili partendo dai periodi più remoti.
4. In caso di pagamento della rata in data successiva rispetto a quella indicata nel piano di ammortamento, sono dovute anche le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili.
5. Al fine di comprovare e garantire la solvibilità del debitore non è ammessa la modalità di pagamento a mezzo compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 confluito nell'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Art.10

Requisiti per il permanere del pagamento dilazionato. Revoca

1. Il permanere della modalità di pagamento dilazionato è subordinato al regolare versamento, nel corso della dilazione, sia della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate.
2. Il venir meno dell'uno e/o dell'altro requisito è motivo di revoca della dilazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento.
3. Il requisito del regolare versamento della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge sussiste anche nel caso in cui il versamento della contribuzione mensile o periodica venga effettuato attraverso un *piano di rientro* di cui all'art. 11 ovvero mediante l'accesso ad una seconda dilazione ai sensi dell'art. 4.
4. L'omesso o il parziale pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, comporta la revoca della dilazione concessa.
5. La dilazione è altresì revocata nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre.
6. In caso di revoca della dilazione i crediti residui possono essere richiesti al contribuente con avviso di addebito unitamente alla contribuzione corrente omessa.
7. Il provvedimento di revoca della dilazione, ricorrendo le condizioni di cui al presente articolo, è adottato dalla sede titolare del credito oggetto di dilazione ovvero, nel caso di pluralità di sedi, dalla sede che ha in gestione il credito di importo maggiore.

Art.11

Piano di rientro

1. Il versamento della contribuzione corrente, alle singole scadenze di legge mensili o periodiche, può avvenire, mediante l'accesso telematico ad un piano di rientro, che costituisce modalità alternativa al pagamento in unica soluzione, limitatamente a un singolo adempimento mensile o periodico per ciascuna posizione contributiva, con versamento da effettuare in un numero massimo di quattro quote mensili, e soddisfa il requisito del regolare versamento della contribuzione dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge come previsto all'art. 10.
2. L'accesso ad un nuovo piano di rientro, per ciascuna posizione contributiva, è consentito a condizione che il piano di rientro in corso sia definito con il pagamento integrale.
3. Nel piano di rientro l'importo minimo della quota non può essere inferiore a 50 euro.
4. L'accesso telematico al piano di rientro deve avvenire entro la data di scadenza legale dell'adempimento. Il versamento della prima quota deve essere effettuato entro la stessa data. Le quote successive alla prima devono essere versate, a partire dal mese successivo alla data di attivazione, entro il giorno 16, fino al termine delle quote definite nel piano stesso. Sulle quote successive alla prima si applicano le sanzioni civili nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Il mancato versamento anche di una sola quota mensile del piano di rientro comporta l'attivazione delle ordinarie attività di recupero del credito, ferma restando la possibilità da

parte del contribuente di accedere alla dilazione di cui all'art. 3 ovvero, sussistendone le condizioni, all'art. 4.

6. Restano esclusi dall'accesso telematico al piano di rientro i lavoratori autonomi relativamente ai contributi per i quali sono obbligati alla quantificazione mediante presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art.12

Definitività dei provvedimenti

1. I provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso ricorso amministrativo.

Art.13

Riserva di iniziative tese alla tutela del credito

1. La presentazione della domanda di dilazione non preclude la possibilità per l'Istituto di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito nelle more della sua decisione o, in caso di dilazione già determinata, nel corso del suo svolgimento.

Art.14

Abrogazioni

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di competenze decisionali e di disciplina delle dilazioni dei debiti per contributi e accessori di legge.